



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 01/07/2002

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 10

"Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Soppressione del Comitato regionale
di controllo sugli atti degli enti locali)

1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 221 "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali", è soppresso.

Art. 2

(Controlli preventivi di legittimità)

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti regionali nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Art. 3

(Attività di vigilanza)

1. La Giunta regionale assicura lo svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti degli enti regionali e

degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, disciplinandone le modalità di esercizio con apposito regolamento.

Art. 4

(Personale)

1. Entro trenta giorni il Settore personale e organizzazione, su apposita direttiva della Giunta regionale, procederà all'assegnazione alle strutture regionali del personale attualmente in servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la conservazione e la tenuta degli atti e documenti in possesso dei soppressi organi di controllo.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 e tutte le disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti attribuiti ai diversi enti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota al Titolo

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. Sostituisce l'art. 114, 116, 117, 118, 119 e 120, integra l'art. 123 e sostituisce l'art. 127 della Costituzione del 27 dicembre 1947.

Nota all'art. 1

La Legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali" è pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 08/07/94

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 3 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 11 giugno 2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 106 nella seduta del 18 giugno 2002